SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 giugno 2003, n. **145.**

Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2002-2004, di un contributo annuo pari a euro 309.875 destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 619.750 per l'anno 2003 e a euro 309.875 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3103):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* degli affari esteri (BERLUSCONI) il 2 agosto 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 settembre 2002 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione in sede referente, l'8 aprile 2003 e il 7 maggio 2003.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, l'8 maggio 2003.

Esaminato dalla III commissione in sede legislativa e approvato l'8 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2243):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 13 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

03G0168

LEGGE 18 giugno 2003, n. **146.**

Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.

Art. 2.

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 «Garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1171):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 21 febbraio 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 13 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 7 maggio 2002.

Nuovamente assegnato alla 3ª (Affari esteri), in sede referente, in data 24 luglio 2002.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 24 luglio 2002 e il 31 luglio 2002.

Relazione scritta presentata il 5 marzo 2003 (atto n. 1171/A - relatore sen. Provera).

Esaminato in aula e approvato il 18 marzo 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3792):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 marzo 2003 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 3, 16 aprile 2003 e 29 maggio 2003.

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 2003.

03G0169

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. **147.**

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonché di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, della giustizia e delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

Art. 2.

Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All'articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2004».

Art. 3.

Riqualificazione urbana della città di Palermo

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

Art. 4.

Norme per la sicurezza degli impianti

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 5.

Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

Art. 6.

Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».

Art. 7.

Enti pubblici

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

Art. 8.

Disposizioni sull'UNIRE

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

Art. 10.

Disposizioni sui consorzi agrari

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

Art. 11.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

Art. 12.

Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

Art. 13.

Contributi alle famiglie per attività educative

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Con decreto» sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse le seguenti: «da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 14.

Disposizioni in materia d'accesso alle professioni

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

Art. 15.

Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

Art. 16.

Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

Art. 17.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2003.

Nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della G.F.B. «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, ed in particolare il comma 1-*ter*, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto n. 64052 del 26 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2003 col quale la gestione liquidatoria «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» è stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

Considerato che con tale decreto si è fatta riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza;

Ritenuto di dovere procedere alla nomina degli organi della liquidazione coatta amministrativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Nannerini, nato a Roma il 6 agosto 1946, è nominato commissario liquidatore della gestione «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, via Benedetto Croce n. 32.

Art. 2.

Il comitato di sorveglianza della gestione «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa è così composto:

dott. Sergio Breglia, presidente;

dott. Nicola Perone Pacifico, membro;

dott. Domenico Mastroianni, membro.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante al commissario liquidatore e ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003

L'ispettore generale capo: GRILLI

03A07553

DECRETO 11 giugno 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 58.499 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 9 maggio e 22 maggio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 aprile 2003 e scadenza 29 aprile 2005, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 11 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 10 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 3, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2003; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà,

per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziano 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07563

DECRETO 11 giugno 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.499 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 gennaio, 7 febbraio, 6 marzo, 8 aprile e 9 maggio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 gennaio 2003.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 9 gennaio 2003 viene cosi modificato:

«L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,

citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori».

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 12 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 gennaio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. qunquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9,1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 gennaio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07564

DECRETO 11 giugno 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 giugno 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.499 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 e 22 maggio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 15 maggio 2003 e scadenza 15 maggio 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 2003, entro le ore 11 del giorno 12 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 9 maggio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato,

costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 maggio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 giugno 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoseritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1.), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 maggio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07565

DECRETO 11 giugno 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Caltanissetta, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDC/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001 con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Considerato che, con sentenze n. 6162/02, in data 8 maggio-6 luglio 2002 e n. 6221/02 in data 8 maggio-9 luglio 2002, il TAR. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto rispettivamente dalla Primal S.r.l. (plico 1051 - provincia di Caltanissetta) e dalla Totobingol S.r.l. (plico 564 - provincia di Caltanissetta), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse delle ricorrenti, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli che, come i materiali, la superficie a disposizione per utente, il numero delle postazioni, l'accessibilità alla sala, l'urbanizzazione della zona, la vicinanza ad infrastrutture commerciali, i parcheggi, i servizi igienici ed il personale impiegato, non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Atteso che, in ottemperanza alle predette pronunce giurisdizionali n. 6162/02 e n. 6221/02, l'amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalle società in parola, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub-criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della **Primal S.r.l.** (plico 1051) il punteggio complessivo pari a **46 punti** ed all'offerta della **Totobingol S.r.l.** (plico 564) il punteggio complessivo pari a **39 punti;**

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione delle ripetute sentenze n. 6162/02 e n. 6221/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Caltanissetta in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Caltanissetta, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubbl. in *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: SICILIA; Provincia: CALTANISSETTA

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**1051**	**Primal S.r.l.**	**Caltanissetta**	**46**
2	**83**	**Eurogela Giochi S.r.l.**	**Gela**	**45**
3	564	Totobingol S.r.l.	Caltanissetta	39
4	82	Euronissa Giochi S.r.l.	Caltanissetta	36
5	75	Dryas Promozione Immagine S.r.l.	Caltanissetta	34

2. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la Primal S.r.l. (plico 1051) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma - la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia della società stessa per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Sono fatti salvi, nell'interesse erariale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della società Euronissa Giochi S.r.l. (plico 82).

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 11 giugno 2003

Il direttore generale: TINO

03A07569

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Qamil Fikaj di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Qamil Fikaj cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Qamil Fikaj è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 29 maggio 1968 dall'Università di Tirana al sig. Qamil Fikaj, nato a Ben Fier (Albania) il 7 gennaio 1944 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Qamil Fikaj è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07113

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Rumbullaku Margarita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Rumbullaku Margarita, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali

abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

2 Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Rumbullaku Margarita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 21 luglio 1999 dall'Università di Tirana (Albania) alla sig.ra Rumbullaku Margarita, nata a Durazzo (Albania) il 25 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Rumbullaku Margarita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07114

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento al dott. Galarza Marcelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Galarza Marcelo, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en neurocirurgia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e forme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abititanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzi, da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimerito di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 novembre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 7 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 9 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Galarza Marcelo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il niconoscimento del titolo di especialista en neurochirurgia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en neurocirugia rilasciato in data 31 maggio 2001 dal Ministerio de Salud y Accion Social della Repubblica Argentina al dott. Galarza Marcelo, nato a Goya, Corrientes (Argentina) il 22 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il diettore generale: MASTROCOLA

03A07115

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Beder Anca Ioana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Beder Anca Ioana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor-medic conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante forme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 14 aprile 2003, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Beder Anca Ioana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor-medic rilasciato in data 5 dicembre 2000 dall'Università di medicina e farmacia di Timisoara (Romania), alla sig.ra Beder Anca Ioana, nata a Cluj-Napoca (Romania) il 25 maggio 1975 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Beder Anca Ioana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionaie in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07116

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Petrini Cristina Martha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in allergologia e immunologia clinica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Petrini Cristina Martha, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico especialista en alergia e immunologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in allergologia e immunologia clinica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Petrini Cristina Martha è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in allergologia e immunologia clinica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico especialista en alergia e immunologià, rilasciato in data 17 dicembre 1988 dall'Asociacion argentina de alergia e inmunologia alla dott.ssa Petrini Cristina Martha, cittadina italiana, nata a Cordoba (Argentina) il 26 aprile 1956 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07117

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento al dott. Sanchez Federico Ariel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Sanchez Federico Ariel, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en cardiologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e forme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitanie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 2003, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Sanchez Federico Ariel è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en cardiologia rilasciato in data 2 agosto 2002 dal Ministerio de salud de la nacion della Repubblica Argentina al dott. Sanchez Federico Ariel, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 28 maggio 1970 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalia vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07118

DECRETO 22 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Velasquez Alcalà Gustavo Adolfo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Velasquez Alcalà Gustavo Adolfo cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico cirujanos conseguito in Venezuela ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 14 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova atititudinale effettuata in data 7 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Velasquez Alcalá Gustavo Adolfo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico cirujano rilasciato in data 7 febbraio 1984, dall'Universidad del Zulia (Venezuela) al sig. Velasquez Alcalà Gustavo Adolfo, cittadino italiano, nato a Lagunillas (Venezuela) il 5 aprile 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Velasquez Alcalá Gustavo Adolfo, è autonizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipen-

dente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07119

DECRETO 3 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Iuresi Mihaela Corina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Iuresi Mihaela Corina, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor Medic Stomatolog» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 23 luglio 2002 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 1° aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28-29-30 aprile e 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Iuresi Mihaela Corina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor Medic Stomatolog» rilasciato in data 14 luglio 1998 dall'Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Iuresi Mihaela Corina, nata a Turnu Severin (Romania) il 14 settembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Iuresi Mihaela Corina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07410

DECRETO 3 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Iliescu Andrei Tudor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Iliescu Andrei Tudor, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor Medic Stomatologie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il D.D. in data 9 aprile 2003 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28-29-30 aprile e 12 maggio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Iliescu Andrei Tudor è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor Medic Stomatologie» rilasciato in data 22 giugno 1990 dall'Istituto di medicina e farmacia di Bucarest (Romania) al sig. Iliescu Andrei Tudor, nato a Bucarest (Romania) il 30 gennaio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Iliescu Andrei Tudor è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07411

DECRETO 10 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Bosco Julia Del Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bosco Julia Del Carmen, ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en produccion de bio-imagenes conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 26 marzo 2003;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en produccion de bio-imagenes rilasciato dall'Universidad nacional de Lomas de Zamora (Argentina) nel 2002 alla sig.ra Bosco Julia Del Carmen nata a Buenos Aires (Argentina) il giorno 12 agosto 1946 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. La sig.ra Bosco Julia Del Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica, come lavoratrice dipendente presso strutture sanitarie pubbliche e private, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Roma, 10 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A07412

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti Murgia» a r.l., in Gravina.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione dell'11 marzo 2002 e successivo accertamento del 30 agosto 2002, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 23 gennaio 2003;

Considerato che non sono prevenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Autotrasporti Murgia» a r.l., n. pos. 5040/196017, con sede in Gravina costituita per rogito notaio dott. Domenico Di Giesi in data 6 marzo 1982, rep. n. 3740, reg. imprese n. 13882, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 21 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07313

DECRETO 21 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ellisse a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 20 aprile 2002 e successivo accertamento del 30 agosto 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 23 gennaio 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Ellisse a r.1.» n. pos. 5010/195373, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Michele Somma in data 14 dicembre 1982, rep. n. 13744, registro imprese n. 14508, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 21 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07294

DECRETO 26 maggio 2003.

Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della P.S. - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Visto l'accordo sindacale sul trattamento minimo dei soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di Parma, siglato il 5 maggio 1998 fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni cooperative;

Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle modalità applicative del C.C.N.L. Trasporti e logistica ai soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, i cui contenuti economici sono, in fase di prima applicazione, già ricompresi negli attuali trattamenti economici previsti dal citato accordo sindacale provinciale del 5 maggio 1999 di cui al punto precedente;

Considerato il vigente adeguamento automatico su base inflativa e l'incremento di costi determinato dalla sostituzione dei contributi assistenziali al S.S.N. con l'I-RAP già ricompresso nelle attuali tariffe;

Considerato che gli effetti dell'applicazione della L/142/01 (soci lavoratori di cooperative) sul 2003 relativamente ai costi previdenziali determinerà un incremento degli stessi in misura del 20% dell'incremento previsto a regime (01/01/08);

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe in economia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 1º giugno 2003, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti:

operazioni di facchinaggio eseguite in economia € 16,40 (L. 31755)/ora;

operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi € 18,24 (L. 35318)/ora;

operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) € 21,90 (L. 42404)/ora.

Anche i compensi a peso, le operazioni particolari, le maggiorazioni, sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 26 maggio 2003

Il direttore provinciale: BALDINI

03A07386

DECRETO 26 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Forze dell'ordine», in Campiglia Marittima.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro gli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia di seguito indicata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa «Forze dell'ordine» con sede nel comune di Campiglia Marittima, costituita con atto a rogito del notaio Mauro Cristiani di Campiglia Marittima in data 26 febbraio 1991, iscritta al n. 15126 del registro delle Società presso il Tribunale di Livorno - B.U.S.C. n. 1488/251584.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Livorno, 26 maggio 2003

Il direttore provinciale: PASCARELLA

03A07291

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Val. Coop. società cooperativa a r.l.», in Arce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 novembre 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «Val. Coop. società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Val. Coop. società cooperativa a r.l.» con sede in Arce - frazione Isoletta costituita a rogito notaio dott. Roberto Labate in data 12 dicembre 1998, repertorio n. 181889, registro imprese n. 1260 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1979/297347 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 27 maggio 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A07295

DECRETO 27 maggio 2003.

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche. (Decreto n. 32410).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, in particolare l'art. 17, comma 2, là ove dispone che il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale, quando rifiuti di frequentare corsi di qualificazione o riqualificazione professionale;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visti gli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti i verbali di riunione del 10 maggio 2002 e del 19 novembre 2002, redatti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 31711 dell'11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002, registro n. 6, foglio n. 310;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003 n. 32220 registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 con il quale, tra l'altro, sono stati emanati i criteri relativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi del richiamato art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2003;

Visto il verbale di accordo stipulato in data 21 gennaio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - divisione IX - che fa parte integrante del presente provvedimento, alla presenza del Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli, al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Italia Lavoro, nonché i rappresentanti di ASSISTAL, delle aziende interessate e delle organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato confermato l'utilizzo per tutto il 2003, a favore delle aziende del settore di cui trattasi, della CIGS, già prorogata per l'anno 2002, contestualmente sottolineando la necessità di dare attuazione alla norma citata, che prevede, espressamente l'attuazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001 ed ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato, nel limite massimo di € 82.500.000,00 il trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende del settore dell'installazione di reti telefoniche, per le quali sono stati emanati decreti ministeriali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78 ed ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La misura del predetto trattamento è ridotta del venti per cento.

Art. 2.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 3.

Nel verbale di consultazione sindacale concernente la richiesta di proroga del trattamento d'integrazione salariale straordinaria deve essere fatto esplicito riferimento al Verbale di Riunione del 21 gennaio 2003, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

Le aziende, al momento della presentazione della domanda riguardante la concessione della proroga del trattamento di cui trattasi, devono allegare un atto ufficiale dal quale emerga l'effettiva adesione al piano di interventi posto in essere da Italia Lavoro S.p.a., di cui ai richiamati Verbali di Riunione del 10 maggio 2002, 19 novembre 2002 e del 21 gennaio 2003.

Art. 5.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale eroga il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui al precedente art. 1, a condizione che i lavoratori interessati partecipino al processo di riqualificazione e ricollocazione di Italia Lavoro S.p.a., così come individuato nei citati Verbali di Riunione del 10 maggio 2002, 19 novembre 2002 e del 21 gennaio 2003.

I suddetti lavoratori, pertanto, sono tenuti a partecipare al percorso formativo.

Art. 6.

L'attività di Italia Lavoro S.p.a., di cui al precedente art. 5, non riguarderà coloro che, nel corso di utilizzo del trattamento CIGS nel 2003 ed eventualmente del trattamento di mobilità successivo, raggiungeranno i requisiti pensionistici e concorderanno con l'azienda il percorso di uscita.

Art. 7.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 82.500.000,00 l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

Il Ministro: MARONI

03A07487

DECRETO 28 maggio 2003.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Tirrenia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Gerardo Galluccio in data 2 settembre 1954, repertorio n. 93, registro società n. 2476, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 209;

2) società cooperativa edilizia «La Immobiliare San Cipriano 78 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 19 maggio 1978, repertorio n. 341586, registro società n. 279/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2310;

3) società cooperativa edilizia «Parco Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aquara, costituita per rogito notar Iole Liguori in data 12 gennaio 1979, repertorio n. 1996, registro società n. 109/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2466.

Salerno, 28 maggio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A07460

DECRETO 28 maggio 2003.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Cartotecnica Tirrena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 10 febbraio 1961, repertorio n. 15326, registro società n. 3018, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 19;

2) società cooperativa «Agriverdura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Marzano sul Sarno, costituita per rogito notar Francesco Fimiani in data 21 gennaio 1992, repertorio n. 29292, registro società n. 249/92, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5424;

3) società cooperativa «Check Farm - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno,

costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 27 aprile 1995, repertorio n. 16875, registro società n. 281/99, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5916;

4) società cooperativa «City Service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 14 ottobre 1996, repertorio n. 38817, registro società n. 0321500654, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6589;

5) società cooperativa «G.L.C. Giovani Lavoratori Campani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel San Giorgio, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 18 novembre 1998, repertorio n. 43506, registro società n. 181/99, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6663;

6) società cooperativa «Gi.Ma. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bracigliano, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 7 aprile 1997, repertorio n. 40779, registro società n. 190484, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 6146;

7) società cooperativa «Heraion - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Carmelo De Chiara in data 4 marzo 1975, repertorio n. 94561, registro società n. 5949/7025, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1663;

8) società cooperativa «Il Chiostro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 16 giugno 1993, repertorio n. 343202, registro società n. 264/92, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5683;

9) società cooperativa «Nuova Bosco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albanella, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 17 settembre 1991, repertorio n. 42867, registro società n. 1056/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5352;

10) società cooperativa «Progetto Giovani Calvanico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calvanico, costituita per rogito notar Vincenzo Langella in data 6 aprile 1993, repertorio n. 4479, registro società n. 26177, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5657;

11) società cooperativa «San Pasquale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 28 gennaio 1982, repertorio n. 152573, registro società n. 189/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3251.

Salerno, 28 maggio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A07535

DECRETO 29 maggio 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

1. Soc. Coop. «Donatella» con sede in Caserta costituita per rogito Orsi Raffaele in data 1° agosto 1996, registro società n. 123207/97, BUSC n. 4833/278335.

2. Soc. Coop. «Parco verde» con sede in Caizzo costituita per rogito dott. Angelo Santoro in data 13 ottobre 1988, registro società n. 8967/89, BUSC n. 3852/238578.

Caserta, 29 maggio 2003

Il direttore provinciale: RUGGIERO

03A07293

DECRETO 30 maggio 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata demandata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Vista l'istruttoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 2002 per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative appresso indicate;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 aprile 2003;

Decreta

lo scioglimento delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Libertas, con sede in Puglianello (Benevento) alla via Paribella n. 78, costituita per rogito del notaio Mario Maiatico in data 21 dicembre 1961, repertorio n. 10613 - registro società n. 436 - B.U.S.C. n. 6/72051 - codice fiscale: manca;

2) società cooperativa produzione e lavoro Unione Specialisti Edili - U.S.E., con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento) alla via L. Bianchi n. 206, costituita per rogito del notaio Giuseppe Nappi, in data 3 aprile 1964, repertorio n. 1420 - registro società n. 536 - B.U.S.C. n. 11/86299 - codice fiscale: manca;

3) società cooperativa agricola Coltivatori Diretti di Castelpagano con sede in Castelpagano (Benevento) alla via Roma n. 7, costituita per rogito del notaio De Napoli Raffaele in data 18 luglio 1955, repertorio n. 1081/791 - registro società n. 247 - B.U.S.C. n. 39/53402 - codice fiscale: manca;

4) società cooperativa agricola Canepino, con sede in Morcone (Benevento) alla via Canepino costituita per rogito del notaio Mario Maiatico in data 6 maggio 1964, repertorio n. 13945/9468 - registro società n. 545 - B.U.S.C. n. 60/88102 - codice fiscale manca;

5) società cooperativa agricola S. Michele, con sede in Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) alla via Garibaldi n. 12, costituita per rogito del notaio Giovanni Barracelli in data 13 aprile 1963, repertorio n. 23781/3245 - registro società n. 479 - B.U.S.C. n. 78/78109 - codice fiscale: manca;

6) società cooperativa Agricola e di Miglioramento Fondiario Rinascente, con sede in Tocco Caudio (Benevento) alla via Lariola, costituita per rogito del notaio Michele Vetere in data 20 febbraio 1964, repertorio n. 55472/7007 - registro società n. 538 - B.U.S.C. n. 95/87081 - codice fiscale manca;

7) società cooperativa agricola Valle Vitulanese, con sede in Vitulano (Benevento) alla via S. Croce n. 5, costituita per rogito del notaio Michele Vetere in data 14 settembre 1961, repertorio n. 53201 - registro società n. 446 - B.U.S.C. n. 98/73148 - codice fiscale manca;

8) società cooperativa agricola Cantina Sociale Laurentina, con sede in San Lorenzo Maggiore (Benevento) alla via Pio XI n. 1, costituita per rogito del notaio Riccardo dell'Aquila in data 22 dicembre 1971, repertorio n. 31872 - registro società n. 789 - B.U.S.C. n. 463/125656 - codice fiscale manca;

9) società cooperativa agricola Apistica La Regina, con sede in San Marco dei Cavoti (Benevento) alla piazza Rimembranza, costituita per rogito del notaio Michele Delli Veneri in data 18 maggio 1973, repertorio n. 7019 - registro società n. 884 - B.U.S.C. n. 481/127124 - codice fiscale: manca;

10) società cooperativa agricola Zootecnica Prata, con sede in Frasso Telesino (Benevento) alla piazza IV Novembre, costituita per rogito del notaio Luigi Michele Delli Veneri in data 24 maggio 1973, repertorio n. 7040 - registro società n. 875 - B.U.S.C. n. 485/127236 - codice fiscale: manca;

11) società cooperativa Agricola Centrale San Giorgio la Molara, con sede in San Giorgio la Molara (Benevento) alla C.da Centrale, costituita per rogito del notaio Luigi Michele Delli Veneri in data 9 marzo 1973, repertorio n. 6717 - registro società n. 872 - B.U.S.C. n. 487/127238 - codice fiscale: manca;

12) società cooperativa Agricola Zootecnica Allevatori Rinascita S. Croce del Sannio (Benevento) con sede in Santa Croce del Sannio alla piazza Mercato - sede CC.DD., costituita per rogito del notaio Luigi Michele Delli Veneri in data 18 maggio 1973, repertorio n. 7020 - registro società n. 904 - B.U.S.C. n. 501/128882 - codice fiscale: manca;

13) società cooperativa Agricola Ortofrutticola e di Servizio, con sede in Pannarano (Benevento) alla piazza 21 Ottobre 1860, costituita per rogito del notaio Mario Giordano in data 22 luglio 1975, repertorio n. 63587 - registro società n. 1208 - B.U.S.C. n. 675/144100 - codice fiscale: manca;

14) società cooperativa Sannio Mutualità, già Gloria, con sede in Benevento alla via XXIV Maggio n. 22, costituita per rogito del notaio Mario Giordano in data 6 dicembre 1978, repertorio n. 69165 - registro società n. 1487 - B.U.S.C. n. 795/170904 - codice fiscale: manca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 30 maggio 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A07526

DECRETO 30 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Agricola Colline del Titerno», in San Lorenzello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata demandata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, del 25 gennaio 2002, e il verbale di accertamento del 21 e 22 settembre 2002, eseguita sull'attività della cooperativa «Colline del Titerno S.c.r.l.» da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agricola Colline del Titerno», con sede in San Lorenzello (Benevento) alla C.da Serre n. 13, costituita per rogito del notaio Luigi Michele Delli Veneri in data 8 marzo 1979, repertorio n. 12774 - registro società n. 1504 - B.U.S.C. n. 776/167794 - codice fiscale n. 00255440620.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 30 maggio 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A07527

DECRETO 30 maggio 2003.

Scioglimento di due società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata demandata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2002, n. 157, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative, espresso l'8 ottobre 1997, con il quale si ritiene che al realizzarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile ancorchè temporalmente posteriori al verificarsi delle fattispecie indicate dall'art. 2448 del codice civile, si possa procedere all'applicazione dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia La Rocca, con sede in Benevento, alla piazza Castello presso Amministrazione provinciale, costituita per rogito del notaio Mario Iannella in data 22 ottobre 1973, repertorio n. 76749 - registro società n. 913 - B.U.S.C. n. 509/128890 - codice fiscale: manca;

Società cooperativa edilizia l'Unità, con sede in Airola (Benevento), alla via Lavatoio n. 15, costituita per rogito del notaio Riccardo Dell'Aquila in data 26 giugno 1976, repertorio n. 43493/4496 - registro società n. 1282 - aderente Lega Nazionale cooperative e mutue - B.U.S.C. n. 708/148659 - codice fiscale: manca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 30 maggio 2003

Il direttore: IANNAZZONE

03A07528

DECRETO 3 giugno 2003.

Sostituzione del rappresentante dei lavoratori autonomi del comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 3/02 del 10 maggio 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 27 maggio 2003 della confederazione provinciale coltivatori diretti di Ascoli Piceno con la quale si segnala in sostituzione del sig. Luigi Troiani, dimissionario in data 9 maggio 2003, già componente del suddetto Comitato in rappresentanza dei lavoratori autonomi, il sig. Marco Marini;

Decreta:

Il sig. Marco Marini, nato ad Ascoli Piceno il 25 maggio 1967, è nominato rappresentante dei lavoratori autonomi del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Luigi Troiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 3 giugno 2003

Il dirigente: RICCI

03A07415

DECRETO 3 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cuci Coop. di Fardella a r.l.», in Fardella.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Considerato che con verbale di assemblea straordinaria del 29 ottobre 1995 la società cooperativa «Cuci Coop. di Fardella a r.l.» è stata messa in liquidazione e la sig.ra Vitale Concetta, nata a Fardella il 10 dicembre 1964, con domicilio in Fardella alla via Canova n. 5, è stata nominata liquidatore;

Viste le comunicazioni inviate a questa direzione in data 2 febbraio 1999 e 2 dicembre 1999, redatte da un ispettore dell'U.N.C.I., dal quale si evince la impossibilità a procedere alla verifica della predetta cooperativa;

Considerato che le note di diffida del 1° ottobre 1999 e del 20 dicembre 1999, di questa direzione, indirizzate al liquidatore, per permettere di effettuare la verifica all'ispettore dell'U.N.C.I., hanno dato esito negativo;

Preso atto che il liquidatore del sodalizio in questione non ha portato ancora a termine la fase liquidatoria ed ha avuto un atteggiamento ostativo all'esecuzione delle verifiche;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 gennaio 2003, circa il provvedimento di sostituzione liquidatore *de quo*, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Vitali Concetta, nominata liquidatore della società cooperativa «Cuci Coop. di Fardella a r.l.» in Fardella (Potenza), con assemblea straordinaria del 28 ottobre 1995, è sostituita, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, dall'avv. Lovelli Cosimo, residente a Potenza alla via E. Toti n. 8.

Art. 2.

Il compenso dovuto al liquidatore avv. Lovelli Cosimo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al tennine della liquidazione con provvedimento del Ministero delle attività produttive, tenuto conto del decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Qualora risulti accertata la mancanza di attività — art. 2 della legge n. 400/1975 — il compenso del liquidatore sarà a carico dell'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 3 giugno 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A07554

DECRETO 4 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola di servizi collettivi Alto Calore a r.l.», in Montemarano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Società cooperativa «Agricola di servizi collettivi Alto Calore a r.l.» redatto dal notaio dott.ssa Laura Romano in data 13 dicembre 1994, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa ed è stato nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Raffaele Gino, nato a Castelfranci il 3 settembre 1924 e residente in Nusco - frazione Ponteromito;

Visto l'art. 2545 del codice civile, che prevede la sostituzione del liquidatore ordinario nel caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Constatato che il citato commissario liquidatore è deceduto senza portare a termine la procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto il parere favorevole espresso in data 19 marzo 2003 dal Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative e pervenuto a questa D.P.L. in data 20 maggio 2003;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Decreta:

Il dott. Alfonso Mordente nato a Tufo il 16 marzo 1949 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola di servizi collettivi Alto Calore a r.l.» con sede in Montemarano frazione Ponteromito in sostituzione del sig. Raffaele Gino deceduto, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 4 giugno 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A07292

DECRETO 5 giugno 2003.

Rideterminazione delle tariffe per lavori di facchinaggio nella provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro (ex U.P.L.M.O.) le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla Commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Visto il precedente decreto adottato dal prefetto della provincia di Frosinone in data 13 dicembre 1996 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Ravvisata la necessità di rideterminare le tariffe minime fissate con decreto n. 74 del 23 maggio 2001 da valere a decorrere dal 1° luglio 2003;

Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;

Preso atto delle indicazioni fornite dalle parti sociali nella riunione del 22 maggio 2003;

Decreta:

La tariffa giornaliera per i lavori di facchinaggio è rideterminata dal 1° luglio 2003 nella misura di € 97,12, così articolata:

€ 28,82 minimo gabellare;

€ 13,59 contingenza fino al 30 aprile 1986;

€ 6,61 contingenza dal 1° maggio 1986 al 30 ottobre 1991;

€ 0,79 contingenza al 1° novembre 1991;

€ 49,81 retribuzione base;

€ 47,31 95% per oneri riflessi;

€ 97,12 tariffa complessiva;

€ 0,4 E.D.R. in applicazione del protocollo di intesa 31 luglio 1992;

€ 0,22 56% per oneri riflessi suIl'E.D.R.;

€ 0,12 31% per ratei 13ª ferie, festività, T.F.R. sull'E.D.R.;

€ 97,12 tariffa complessiva giornaliera;

€ 12,14 tariffa oraria.

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

15% per lavoro straordinario;

30% per lavoro notturno e festivo;

55% per lavoro festivo infrasettimanale.

Il presente decreto sarà notificato alle organizzazioni sindacali, alle associazioni ed enti interessati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Frosinone, 5 giugno 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A07555

DECRETO 6 giugno 2003.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 02/99 del 10 marzo 1999, di costituzione della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria e quello successivo n. 25/02 del 19 novembre 2002 con il quale il sig. Auddino Vincenzo è stato nominato componente supplente in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 5 giugno 2003 con la quale il predetto sig. Auddino Vincenzo comunica le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota del 5 giugno 2003, con la quale l'organizzazione sindacale C.G.I.L. - Piana di Gioia Tauro designa il sig. Carbone Raffaelangelo a sostituire il sig. Auddino Vincenzo, quale rappresentante dell'organizzazione, in seno alla suddetta Commissione;

Decreta:

Il sig. Carbone Raffaelangelo, nato a Delianuova (Reggio Calabria) il 15 settembre 1975 ed ivi residente in via Carmelia n. 42, è nominato componente supplente della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'organizzazione sindacale C.G.I.L., in sostituzione del sig. Auddino Vincenzo, dimissionario.

Il presente decreto viene inoltrato al Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 6 giugno 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A07536

DECRETO 9 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Reggina Produttori Ortofrutta», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 2 luglio 1985 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore sig. Giuseppe Araniti;

Visto che il commissario liquidatore è deceduto senza aver espletato il mandato;

Vista l'indisponibilità, nonostante i ripetuti inviti formali, dei componenti il consiglio di amministrazione viventi a provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari della società cooperativa;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulata in data 30 novembre 2001;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Quattrocchi, nato a Reggio Calabria il 20 maggio 1972 e domiciliato in Reggio Calabria, via Palmi, 26, è nominato commissario liquidatore della «Cooperativa Reggina Produttori Ortofrutta» in Reggio Calabria, in sostituzione del commissario deceduto.

Reggio Calabria, 9 giugno 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A07413

DECRETO 9 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Nuova Aspromonte», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 27 dicembre 1996 che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina del commissario liquidatore dott. Enrico Piccolo;

Visto che il commissario liquidatore è deceduto senza aver espletato il mandato;

Visto che, anche, il presidente del consiglio di amministrazione sig. Giovanni Andreoni è deceduto;

Viste le risultanze ispettive formulate dal revisore della Confederazione cooperativa italiana nel verbale del 10 novembre 2002;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1999 che delega, alle direzioni provinciali del lavoro competenti, la sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

Il dott. Antonio Forgione nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 16 dicembre 1970 e domiciliato in Giffone, via Lombardi, 40 e nominato commissario liquidatore della cooperativa «Nuova Aspromonte», con sede in Reggio Calabria in sostituzione del commisario deceduto.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore: VERDUCI

03A07414

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2003.

Determinazione del canone annuo per l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 32, comma 1 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attività estrattive avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Il canone annuo per liscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive, di cui all'art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è determinato in 50 euro per ciascun prodotto e per ciascun fabbricante o importatore.

2. Il predetto canone deve essere versato all'apposito capitolo del bilancio dello Stato con l'indicazione della causale specifica - presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, ovvero mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2003

L'ispettore generale capo degli affari economici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive
ORTIS

03A07570

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Lavorare insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Apricena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavorare insieme - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Apricena (Foggia), costituita in data 28 novembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Luciano Mattia Follieri di Mario di Apricena, n. REA 153784, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il

dott. Gianni Paolo Buccarella, nato a Foggia il 7 aprile 1950, ivi residente in via S. Lorenzo n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07584

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Saturnia Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venaria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Saturnia Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venaria (Torino), costituita in data 16 giugno 1988, con atto a rogito del notaio dott. Antonio Reviglioni di Torino, n. REA 728597, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Testa, nato a Torino il 10 luglio 1963, con residenza in Torino, via San Domenico 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07576

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcopra Società cooperativa a r.l.», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilcopra Società cooperativa a r.l.» con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 3 febbraio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Nicola Specchio di Foggia, n. REA 203266, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alfonso Russo, nato a Grosseto il 5 febbraio 1968, con studio in Foggia, via Piave 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07577

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Svevia - Società cooperativa a r.l.», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Svevia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lucera (Foggia), costituita in data 16 marzo 1988, con atto a rogito del notaio dott. Orfinia Scrocco di Lucera (Foggia), n. REA 145674, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianni Paolo Buccarella, nato a Foggia il 7 aprile 1950, ivi residente in via S. Lorenzo n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07578

DECRETO 6 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Lamçe Drita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lamçe Drita ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore, indirizzo «Economia generale», conseguito nell'anno 1988 in Albania presso la scuola media superiore statale tecnica ed economica di Tirana, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 16 aprile 2003, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, idoneo allo svolgimento delle sole attività di pulizia e disinfezione, anche in considerazione del fatto che la stessa risulta avere maturato il biennio di esperienza professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 319, in una impresa abilitata esclusivamente all'esercizio di tali attività;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Lamçe Drita, nata il 15 dicembre 1970 a Permet (Albania), cittadina albanese, sono riconosciuti il titolo di studio e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

2. I titoli e la pratica professionale di cui al comma 1 non sono, di contro, riconosciuti idonei per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, ed *e)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, per le motivazioni riportate nelle premesse.

3. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Avverso il diniego di cui al precedente comma 2 è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni, ovvero ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento del presente decreto.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: SPIGARELLI

03A07486

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 maggio 2003.

Modifiche alla composizione della commissione per accreditare le organizzazioni o gli enti per l'effettuazione dei corsi per il rilascio dei certificati di formazione professionale ai conducenti che trasportano merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1997, n. 128, recante attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi del quale è istituita una commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare le organizzazioni o gli enti per l'effettuazione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 4 dello stesso decreto;

Visto il comma 2 del citato art. 5, ai sensi del quale le funzioni di presidente della predetta commissione sono affidate ad un dirigente generale della Direzione generale M.C.T.C., da nominarsi ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

Considerato che le predette funzioni di presidente della commissione di cui al citato art. 5 possono essere efficacemente svolte da un dirigente e che in tal modo risulta sussistente una più ampia disponibilità di persone alle quali poter affidare le funzioni in parola, con conseguenti maggiori possibilità di nominare il presidente della menzionata commissione;

Ritenuto pertanto opportuno modificare conseguentemente il citato comma 2 dell'art. 5;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997

1. All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, dopo la parola «dirigente», la parola «generale» è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A07385

DECRETO 20 giugno 2003.

Procedura di prova per il controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli omologati secondo il capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE, da porre in atto in sede di revisione periodica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA
DEL TRASPORTO TERRESTRE

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 16 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2000, recante disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;

Visto l'art. 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 23 marzo 2001 di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 97/24/CE, relativa al alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due ruote o a tre ruote;

Visti gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto del parere circostanziato espresso dalla Commissione europea con nota SG(2001)D/51840 del 23 agosto 2001;

Visto il decreto dirigenziale 4 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 6 marzo 2002, con il quale vengono indicate le caratteristiche tecniche di omologazione delle attrezzature necessarie per prova analisi gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri ad accensione comandata (analizzatore dei gas di scarico e banco prova velocità per prove inquinamento) e della relativa procedura di prova, relativamente ai veicoli non omologati secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 23 marzo 2001 di recepimento della direttiva n. 97/24/CE, rimandando ad un successivo provvedimento le prescrizioni tecniche relativamente ai veicoli omologati in base alle prescrizioni del decreto ministeriale 23 marzo 2001;

Tenuto conto degli elaborati tecnici redatti dal Gruppo di lavoro attrezzature, operante in seno all'Amministrazione, istituito con decreto dirigenziale prot. n. 3235/4410 in data 3 agosto 1998 sostituito con successivo decreto dirigenziale n. 3111/400 del 18 dicembre 2002;

Espletata la procedura di informazione, mediante notifica 2003/0064/I, prevista in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986 n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive n. 98/34/CE e n. 98/48/CE, relativamente alla procedura per l'accertamento della concentrazione nei gas di scarico di sostanze inquinanti per veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli leggeri in circolazione, con motore ad accensione comandata 2 o 4 tempi, omologati conformemente al capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE;

Decreta:

Articolo unico

La procedura di prova per il controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli omologati secondo il capitolo 5 della direttiva n. 97/24/CE, da porre in atto in sede di revisione periodica, è riportata nell'allegato tecnico al presente decreto.

Roma, 20 giugno 2003

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONCENTRAZIONE NEI GAS DI SCARICO DI SOSTANZE INQUINANTI PER VEICOLI A DUE RUOTE, TRE RUOTE, QUADRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI IN CIRCOLAZIONE, CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA 2 o 4 TEMPI, OMOLOGATI CONFORMEMENTE AL CAPITOLO 5 DELLA DIRETTIVA N. 97/24/CE

1. *Definizioni.*

1.1. Per regime minimo di rotazione del motore a vuoto si intende il valore dichiarato dal costruttore con una tolleranza di ±10%. In mancanza di reperibilità di questo dato, il valore non deve essere superiore a 2000 g/min.

1.2. Per condizioni termiche normali si intendono le condizioni termiche di un motore in accordo con le specifiche del costruttore.

1.3. Per CO_{corr} si intende il valore del CO calcolato in riferimento al valore di CO2 come riportato al punto 7.2.

2. *Strumentazione necessaria per le prove.*

2.1. Un analizzatore conforme al capitolato tecnico allegato nel decreto dirigenziale del 4 gennaio 2002.

2.2. Apparecchi per il rilievo delle condizioni ambientali: temperatura, pressione, umidità. A riguardo si precisa che tale strumentazione non necessita di omologazione ma dovrà avere le seguenti caratteristiche:

temperatura: risoluzione 1 ºC; accuratezza ± 3 ºC;

umidità: risoluzione 2%; accuratezza ± 5%;

pressione: risoluzione 0,5 kPa; accuratezza ± 1 kPa.

2.3. Un contagiri omologato per motori 2 e 4 tempi. Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non ne sia possibile l'utilizzo, si può ricorrere al contagiri del veicolo se presente.

Ai fini del condizionamento del veicolo, previsto al seguente punto 5, potrà essere utilizzato un banco prova velocità conforme al capitolato tecnico riportato sul decreto dirigenziale (003/404 U.d.G. - MOT) del 4 gennaio 2002 completo di ventilatori.

3. *Condizioni ambientali di prova.*

3.1. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 ºC e 40 ºC e l'umidità fra 10% e 90%.

4. *Controllo del veicolo.*

4.1. Accertare che lo scarico del veicolo sia a tenuta e che il sistema di controllo delle emissioni, se esiste, sia costituito dall'equipaggiamento previsto dal costruttore. Sono ammessi eventuali ingressi supplementari di aria se previsti dal costruttore.

4.2. Introdurre nella tubazione di scarico la sonda di prelievo dei gas da 6 mm per almeno 100 mm, con diametri interni dello scarico da 12 a 20 mm. Introdurre nella tubazione di scarico la sonda di prelievo dei gas da 10 mm per almeno 200 mm, con diametri interni dello scarico maggiori di 20 mm. Per la particolare conformazione della tubazione di scarico o con diametro interno inferiore a 12 mm o in alternativa alle condizioni precedenti occorre prolungare lo scarico attraverso l'uso di una prolunga metallica di almeno 400 mm (± 5 mm) con diametro interno di 50 mm (± 5 mm) (raggiunto in modo graduale) verificando che il collegamento sia a tenuta e che la sonda sia introdotta nella prolunga per almeno 300 mm.

5. *Operazioni preliminari.*

5.1. Preparare l'analizzatore secondo le norme contenute nel libretto d'uso e manutenzione dello strumento ed in particolare:

5.1.1. Verificare l'efficienza delle trappole di condensa e filtri.

5.1.2. Prima di ogni prova l'apparecchio in automatico deve eseguire la procedura di verifica dell'efficienza della linea di campionamento (sistema di filtraggio, tubazione di trasporto) come indicato al punto 2.11.2 del Capitolato tecnico.

5.1.3. In caso di dubbio e comunque ogni 24 ore verificare la tenuta del circuito di prelievo.

5.1.4. Condizionare il veicolo come prescritto dal costruttore. In assenza di tali specifiche il condizionamento deve avvenire previo un percorso di 2 km effettuato a scelta con i seguenti metodi:

5.1.4.1. Su percorso stradale;

5.1.4.2. Su banco velocità alla velocità di 40 km/h ± 5 km/h. Per i veicoli non in grado di raggiungere tale velocità, il percorso dovrà essere effettuato alla velocità prossima alla massima. Per i veicoli con cambio meccanico (non con variatore) esclusi i ciclomotori la velocità di 40 km/h deve essere raggiunta con giri motore superiori a 3500 giri/min.

5.2. Posizionare la sonda di prelievo nella parte terminale del tubo di scarico come indicato al punto 4.2. ed eventualmente la sonda contagiri. Avviare il prelievo del gas.

6. *Procedura di prova.*

6.1. Verificare che il motore sia al regime di minimo come definito al punto 1.1.

6.2. Dopo che è stato effettuato il controllo di cui al punto precedente, l'analizzatore gas rileva automaticamente il valore del CO, CO2, HC, O2 e se possibile la velocità di rotazione del motore al minimo dopo 30 secondi dalla conferma dell'operatore, rispettando l'indicazione che il valore sia il risultato della media dei 15 valori rilevati successivamente e campionati una volta al secondo.

6.3. Se al termine della prova il valore del CO corr è fuori dal limite riportato all'allegato 2 la prova deve essere ripetuta al massimo una volta, previo un periodo di condizionamento del veicolo come indicato al punto 5.1.4.

6.4. Nel caso in cui il dispositivo di scarico termini con più tubazioni possono essere introdotte singole sonde per ogni scarico e raccordate ad una unica tubazione di prelievo. È ammesso l'utilizzo di un numero di sonde pari al numero di scarichi del veicolo.

6.5. In alternativa è consentito effettuare l'analisi solo su uno dei tubi di scarico. Nel caso in cui il valore non soddisfi i limiti previsti nell'Allegato n. 2, la prova viene eseguita su un altro dei tubi di scarico. Il risultato è la media aritmetica delle due prove. Se ancora il valore non soddisfa i limiti, la prova viene ripetuta in successione su tutti gli altri tubi o fino al raggiungimento di un valore entro i limiti previsti nell'Allegato n. 2. Il risultato è sempre la media aritmetica delle singole prove.

7. *Risultati.*

7.1. Per ogni prova lo strumento rilascerà un referto, il cui schema è indicato in Allegato n. 1.

7.2. Calcolare il valore di CO_{corr} (% vol con regime motore al minimo) con la seguente formula.

$$CO_{corr} = CO \cdot \frac{S}{(CO + CO_2)}$$

dove:

S= 10 per motori a due tempi;

S= 15 per motori a quattro tempi.

Se la somma ($CO+CO_2$) è superiore o uguale a 10 per motori a due tempi e a 15 per motori a quattro tempi, il valore di CO_{corr} corrisponde al valore di CO misurato.

Correzioni prelevate dall'appendice 2 della Direttiva n. 97/24/CE del 17 giugno 1997.

7.3. Il limite da rispettare per il superamento della prova è quello riportato in Allegato n 2.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEL REFERTO DELLA PROVA DI EMISSIONI

Dati analizzatore

Marca e tipo dell'apparecchio
N° di omologazione dell'apparecchio
N° di serie dell'apparecchio
Data di scadenza del controllo periodico

Dati contagiri

Marca e tipo dell'apparecchio
N° di omologazione dell'apparecchio
N° di serie dell'apparecchio
Data di scadenza del controllo periodico

Dati veicolo (*)

Fabbrica				
Tipo				
Denominazione commerciale				
Numero di telaio				
Targa o contrassegno			km (al contachilometri)	
Motore 97/24/CE(cap 5)	Fase x (**)		N° scarichi	
Tipo	4t	2t	N° dei cilindri	
Cilindrata cm^3				
Cambio	Meccanico	Variatore		
Anno di prima immatricolazione o di emissione del certificato per ciclomotori:				

Condizioni ambientali (*)

Tem pera tura	Pr es sio ne	Umidità relativa

Risultato analisi

Giri motore al minimo (*)	giri/min	Km percorsi condizionamento stradale	
CO	%vol	CO_2	%vol
O2	%vol	HC	ppm

Risultati emissioni

CO_{CORR}	%vol	Valore limite 4,5 %vol	

Esito della prova

Data e ora dell'inizio e termine operazioni di misura.
Nome e cognome a stampa del responsabile tecnico e spazio per la firma per esteso.
Denominazione dell'Ente, o Ditta, che esegue le misure, o spazio per apporre il timbro con tale informazione.

(*) I dati indicati possono essere inseriti in modo manuale dall'operatore

(**) In questo campo andrà inserito il numero della fase a cui il veicolo è stato omologato in riferimento alla Direttiva 97/24 (tale riferimento è riportato sul Libretto di Circolazione)

ALLEGATO 2

LIMITE PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONCENTRAZIONE NEI GAS DI SCARICO DI SOSTANZE INQUINANTI PER VEICOLI A DUE RUOTE, TRE RUOTE, QUADRICICLI E QUADRICICLI LEGGERI IN CIRCOLAZIONE, CON MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA 2 o 4 TEMPI, OMOLOGATI CONFORMEMENTE AL CAPITOLO 5 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE

Tipo di tecnologia	**Tipo di veicolo** **Ciclomotore o Motoveicolo**	**Condizioni di prova** **(regime motore)**
Omologazione Fase 1 o Fase 2	$\mathbf{CO_{corr} \leq 4{,}5\ \%\ vol}$	minimo

Nota :

Per i veicoli con motore diesel entrati in circolazione ai sensi del capitolo 5 della Direttiva 97/24/CE sono applicabili i limiti, le modalità e la strumentazione previsti dalla circolare 88/95 e successive modifiche.

03A07585

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 maggio 2003.

Riconoscimento in favore del cittadino comunitario prof. Maurizio Coccarelli, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comnm 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazioue vigente; la professione cui si riferisce, il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Arts (Honours) in Music», conseguito il 1° luglio 1998 presso la Bath S.p.a. University College (G.B.);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificate in Education», conseguito il 19 luglio 1999 presso la University of Bristol (G.B.); «Qualified Teacher Status» con effetto dal 1° agosto 1999; «Induction», rilasciato il 2 aprile 2001 dal Dipartimento per l'educazione ed abilitazione inglese, posseduto da:

cognome: Coccarelli;

nome: Maurizio;

nato a: Bolzano;

il: 11 agosto 1957;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A07583

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Zogno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 7240 in data 20 maggio 2003 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Zogno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 19 maggio 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 19 maggio 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Zogno il giorno 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07572

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 7665 in data 20 maggio 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 19 maggio 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 19 maggio 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba il giorno 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07573

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 28830 in data 19 maggio 2003 con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Cremona ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, il giorno 19 maggio 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 19 maggio 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Cremona il giorno 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07579

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Gardone Val Trompia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 11073 in data 20 maggio 2003 con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Gardone Val Trompia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 19 maggio 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 19 maggio 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Gardone Val Trompia il giorno 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07580

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Gela.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Gela nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'adesione del personale dell'ufficio locale di Gela allo sciopero proclamato da alcune organizzazioni sindacali nel giorno 19 maggio 2003, lo stesso, nel predetto giorno, ha potuto assicurare all'utenza solo una parte dei servizi.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1),

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 26 maggio 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A07571

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 19 maggio 2003, l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata.

Motivazioni

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 19 maggio 2003 per lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A07461

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 19 maggio 2003, l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 19 maggio 2003 per lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A07462

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2003.

Definizione del termine iniziale di presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Definizione del termine iniziale di presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.

1.1. Le istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, previste dall'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, redatte sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2003, sono presentate a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003.

1.2. L'Agenzia delle entrate, nel rendere l'atto di assenso previsto dal comma 3 dell'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto distintamente dei limiti finanziari rispettivamente previsti dal citato

art. 63, comma 1, lettera *a)*, secondo periodo, e lettera *b),* per quanto concerne il contributo di euro 100 ovvero di euro 150 e dalla citata delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, per quanto concerne l'ulteriore contributo di euro 300 se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Motivazioni.

L'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel prorogare l'incentivo per l'incremento dell'occupazione sino al 31 dicembre 2006, ha fissato i nuovi importi del contributo di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le nuove assunzioni che determinano incrementi occupazionali, ed ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dei limiti finanziari annui di spesa.

Con le disposizioni contenute nel comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, e lettera *b)*, del citato art. 63, è stato inoltre fatto rinvio ad una deliberazione del CIPE per la definizione del limite finanziario per l'attribuzione dell'ulteriore contributo di 300 euro mensili, spettante per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.

Nell'osservanza di tali disposizioni, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2003, con il quale è stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), al punto 3.2 ha fatto rinvio ad un successivo provvedimento per la definizione del termine iniziale per la presentazione delle istanze.

Con delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, in corso di pubblicazione, è stata determinata l'allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate, ai sensi degli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, ed in particolare è stato definito l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del contributo per le assunzioni effettuate nei predetti ambiti territoriali, in misura tale da garantire il credito d'imposta per gli incrementi occupazionali relativi anche agli anni successivi al 2003.

Sulla base della citata deliberazione, le risorse complessivamente assegnate, come risulta dalle note del 10 e del 12 giugno 2003 del dipartimento per le politiche di coesione e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, devono intendersi disponibili nella misura di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 per l'accoglimento delle istanze presentate nel 2003, nella misura di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2005 per l'accoglimento delle istanze presentate nel 2004 e nella medesima misura di 250 milioni di euro per l'accoglimento delle istanze presentate nel 2005.

Il contributo è attribuito in relazione alle risorse finanziarie disponibili, rispettivamente previste dal citato art. 63, comma 1, lettera *a),* secondo periodo, e lettera *b),* per quanto concerne il contributo di euro 100 ovvero di euro 150 e dalla citata delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, per quanto concerne l'ulteriore contributo di euro 300 se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nel caso in cui dette risorse non consentano il pieno riconoscimento del contributo per tutti gli anni per i quali è stato richiesto nell'istanza, il contributo medesimo è attribuito in relazione alle risorse finanziarie residue disponibili per ciascun anno in modo da garantirne la fruizione per tutti gli anni richiesti.

Con il presente provvedimento il termine iniziale di presentazione delle istanze previste dal succitato art. 63, comma 3, della legge n. 289 del 2002, viene stabilito a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata delibera del CIPE.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a)*; art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001);

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e piuriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003);

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003, con il quale è stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO);

Delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, in corso di pubblicazione, concernente la determinazione del limite finanziario disponibile per l'attribuzione dell'ul-

teriore contributo spettante per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

03A07678

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 13 giugno 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 290 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002

con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39839 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 45758 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4608 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 gennaio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, al decreto n. 35813 del 17 ottobre 2002 e al decreto n. 45758 del 17 dicembre 2002;

Visto il decreto n. 5385 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8291 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 e all'allegato *D* del decreto n. 33780 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12240 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 4289 del 7 marzo 2003 e n. 4681 del 21 marzo 2003 con le quali l'INPDAP ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Col. Monzese - Einaudi 1 - foglio n. 35 - particella n. 226 di cui alla pag. 128 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate oltre che dai subalterni da 1 a 53 e dai subalterni da 55 a 180 anche dal subalterno 554.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2003

Il direttore: SPITZ

03A07574

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in

vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Imperia in data 19 maggio 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 19 maggio 2003 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 27 maggio 2003, protocollo n. 1282;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 19 maggio 2003 Regione Liguria: ufficio provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova 30 maggio 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A07566

DETERMINAZIONE 30 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Imperia in data 19 maggio 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 19 maggio 2003 che ha determinato la chiusura al pubblico della sezione staccata medesima;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 27 maggio 2003, protocollo n. 1282;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 19 maggio 2003 Regione Liguria: sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova 30 maggio 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A07567

DETERMINAZIONE 30 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Genova in data 19 maggio 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 19 maggio 2003 che ha determinato la chiusura al pubblico della sezione staccata medesima;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 27 maggio 2003. protocollo n. 1282;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 19 maggio 2003, Regione Liguria: sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova 30 maggio 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A07568

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

DELIBERAZIONE 2 aprile 2003.

Regolamento sulle modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi. (Deliberazione n. 091/03)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.);

Visto il decreto del Ministero del commercio con l'estero 11 novembre 1997, n. 474 riguardante il regolamento di approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'acquisizione di beni e servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazioni dei procedimenti di spese in economia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001, per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

Considerata la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001, i singoli beni e servizi con i relativi limiti di importo per le singole voci di spesa la cui acquisizione può essere effettuata con la procedura in economia da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e dei suoi uffici della Rete in Italia ed all'estero nel rispetto del limite di spesa fissato al successivo art. 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001;

Su proposta del dirigente dell'Area approvvigionamenti e contratti di concerto con il direttore del Dipartimento amministrazione, finanza e controllo e del direttore generale dell'Istituto;

Delibera

di adottare il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte della sede centrale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e dei suoi uffici della Rete in Italia ed all'estero.

L'acquisizione di beni e servizi da parte della sede centrale e delle Reti in Italia può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Art. 2.
Forme di affidamento e limiti delle spese in economia

L'esecuzione in economia può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta le spese in economia effettuate utilizzando materiali, mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Istituto.

Sono a cottimo fiduciario le spese in economia affidate a terzi esterni all'amministrazione.

I beni e servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50 mila euro, con esclusione dell'IVA o altre imposte similari.

Nessuna spesa può essere artificiosamente frazionata con lo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento.

Art. 3.
Beni e servizi in economia

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia relative al funzionamento della sede e degli uffici della rete in Italia ed all'estero ed all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di informazione, assistenza, promozione e formazione per l'internazionalizzazione del sistema paese, per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

a) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei componenti. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

b) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi, pubblicazioni varie, materiale di documentazione ed informazione e relativi abbonamenti, eventuale rilegatura, spedizione e/o trasmissione per via informatica; abbonamenti a notiziari di agenzie di informazione ed a servizi di trascrizione e traduzione di notizie diffuse a mezzo radio, televisione e altri mezzi di informazione; acquisto e/o abbonamento di/a banche dati sia in forma cartacea che telematica sia su supporto informatico/magnetico ed eventuali relativi supporti tecnici. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

c) spese per lavori di stampa, riproduzione, tipografia, litografia realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica; cartellonistica. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

d) spese postali, telefoniche e telematiche e di telecomunicazione in genere; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento, acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

e) spese di trasporto, trasloco, facchinaggio e magazzinaggio di merci, documentazione, attrezzature e materiale vario, atti e documenti di archivio, imballaggi; relative coperture assicurative. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

f) leasing di autoveicoli; tasse di immatricolazione e circolazione e similari, riparazione, manutenzione e relative assicurazioni; lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo; acquisto divise. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

g) spese di fitto dei locali con i relativi oneri accessori; progettazione e lavori di adattamenti e ristrutturazione di beni immobili di proprietà o in locazione; acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici degli edifici e delle attrezzature d'uso di ogni tipo e per qualsiasi destinazione. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

h) servizi di giardinaggio, acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; smaltimento di rifiuti; derattizzazione e disinfestazione; spese di pulizia locali e/o spazi espositivi; servizi di guardiania. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

i) spese per acquisto, installazione, assistenza, noleggio, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche, elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche; fotoriproduttori, attrezzature audiovisive e multimediali; apparecchiature per la trasmissione di dati e fac-simili, hardware e software; apparecchiature d'ufficio non diversamente specificate; progettazione, realizzazione e sviluppo di programmi informatici; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; manutenzione e riparazione dei suddetti apparati e del relativo software; acquisto o produzione o noleggio di materiale audiovisivo e multimediale, acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

j) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, nonché di arredi e dotazioni. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

k) servizi di segretariato ed accompagnamento, trascrizione atti di convegni/comitati, traduzione, interpretariato, prestazioni di lavoro e/o consulenze fornite da professionalità specifiche e/o da ditte e società commerciali e/o di lavoro interinale, semprecché l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

l) spese per consulenze/servizi legali, notarili, fiscali, amministrativi, informatici, sanitari e tecnici, bolli e notifiche di atti giudiziari e pubblicità legale; assicurazioni dei beni mobili e immobili di proprietà o in affitto; coperture assicurative in genere. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

m) acquisto/committenza ad agenzie specializzate e/o esperti di indagini di vario contenuto e natura, sondaggi, rilevazioni ed analisi attinenti ai compiti d'istituto, loro traduzioni ed eventuali presentazioni delle stesse. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

n) spese per l'organizzazione di incontri, seminari tecnici, conferenze stampa, degustazioni prodotti, presentazioni tecniche, workshop nazionali ed internazionali, bilaterali e multilaterali, di convegni, congressi e conferenze in Italia e all'estero, per il ricevimento di Capi di Stato, Capi di Governo, di delegazioni, esponenti e personalità estere e italiane, operatori economici e dell'informazione privati stranieri e italiani. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

o) compensi a professori, conferenzieri, esperti tecnici. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

p) spese di viaggio, trasporto individuale e collettivo in genere, vitto e alloggio, ivi compresi servizi alberghieri, per il personale e per terzi soggetti italiani ed esteri. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

q) spese di catering, di rappresentanza e pubbliche relazioni, per acquisto di oggettistica promozionale, per servizi audio-foto-video, per necrologi. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

r) spese per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche (esposizioni collettive nazionali e/o regionali e/o settoriali, punti Italia, stand informativi); affitto aree espositive e relativi allestimenti, noleggio od acquisto attrezzature e materiali di consumo non diversamente previsti, allacciamenti tecnici, parcheggi, iscrizione nei cataloghi ufficiali quando non necessariamente forniti in privativa industriale da enti fieristici o società collegate già individuate. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

s) spese di progettazione di allestimenti fieristici, mostre ed ogni iniziativa promozionale espositiva similare; spese di direzione lavori e di collaudo semprecché l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale. € 50.000 per la sede centrate e uffici della rete in Italia e all'estero;

t) spese per la realizzazione di campagne di informazione e/o di immagine a mezzo stampa, radio, TV ed altri mezzi di comunicazione multimediali; servizi di agenzie di pubbliche relazioni e pubblicità, ideazione e produzione bozzetti pubblicitari; acquisti spazi su stampa, radio televisione, siti web; basi informatiche b2b e b2c; produzione inserti, cataloghi, manifesti, depliants, CDRom, materiale promo-pubblicitario di vario genere e con ogni mezzo. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

u) visite mediche di controllo relative ad assenze dal servizio dei dipendenti per le quali debbano incaricarsi professionisti locali; accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio in Italia o all'estero ai fini del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

v) spese per corsi di formazione, aggiornamento e linguistici per il personale di ruolo e/o locale; partecipazione a convegni; compensi a docenti, esperti e/o centri di formazione per corsi a studenti, tecnici ed ope-

ratori economici esteri ed italiani; acquisto di materiale didattico e di consumo ad essi inerenti non diversamente previsto. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

w) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

x) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero;

y) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché dell'esecuzione del contratto. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero.

z) spese minute di ordine corrente non previste nei precedenti paragrafi. € 50.000 per la sede centrale e uffici della rete in Italia e all'estero.

Art. 4.
Responsabile delle spese in economia

L'esecuzione delle spese in economia viene disposta nell'ambito degli obiettivi e del budget assegnato, dal responsabile del centro di costo richiedente.

Per l'acquisizione di beni e servizi, il responsabile autorizzato all'effettuazione delle procedure di affidamento delle spese, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ovvero con qualsiasi altro mezzo, a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi presentati in sede di offerta.

Art. 5.
Forme di pubblicità

L'Istituto, con avvisi pubblicati su almeno un quotidiano o sul sito internet dell'Istituto, richiede periodicamente con cadenza almeno annuale, agli operatori economici interessati di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spesa in economia.

Art. 6.
Relazioni informative sugli affidamenti in economia

Ciascun centro di costo della sede centrale e della Rete in Italia, informa l'organo di controllo interno, con apposita relazione predisposta con cadenza semestrale, dei motivi per i quali non ha aderito al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della legge n. 488/1999 facendo ricorso alle procedure non concursuali di cui al presente regolamento.

Art. 7.
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 10 mila euro, con esclusione dell'l.V.A. o imposte similari.

Il suddetto limite è elevato a 40 mila euro, con esclusione dell'l.V.A. o imposte similari, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

La richiesta di preventivi e offerte, effettuata mediate lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le eventuali garanzie richieste;

c) le caratteristiche tecniche;

d) la qualità e la modalità di esecuzione;

e) i prezzi;

f) le modalità di pagamento;

g) le modalità di scelta del contraente;

h) i termini dell'adempimento, ove necessari;

i) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Istituto, di avvalersi, qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni mediante semplice denuncia, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previo diffida ad adempiere;

j) ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire la spesa.

L'esame dei preventivi e la scelta del contraente viene effettuata dal responsabile autorizzato all'effettuazione

delle procedure di affidamento delle spese, in base al prezzo più basso ovvero all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art. 8.
Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

L'acquisizione di beni e servizi attraverso lo strumento del cottimo fiduciario può essere regolata da scrittura privata semplice oppure da apposita lettera di ordinazione con la quale il responsabile del centro di costo dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

L'atto di ordinazione contiene almeno:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'l.V.A. o altre imposte similari;

c) la qualità, le modalità e i termini di esecuzione;

d) gli estremi contabili dei mastri di contabilità generale ed analitica nonché il centro di costo richiedente ed assegnatario del budget;

e) la forma di pagamento;

f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo del fornitore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;

g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.

Nel caso di lettera di ordinazione, il fornitore deve esprimere, per iscritto, all'Istituto, la propria accettazione.

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del centro di costo committente.

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui l'originale da allegare al titolo di spesa, e la copia da conservare agli atti, e corredati, qualora si tratti di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario.

I competenti uffici disporranno il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'Istituto lo richiedano, potranno disporne il pagamento sul fondo cassa ove esistente.

Art. 9.
Verifica della prestazione

I beni e servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a 10 mila euro, con esclusione dell'l.V.A. o imposte similari, tali verifiche sono sostituite dall'attestazione di avvenuta prestazione sottoscritta da parte del responsabile del procedimento.

Il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione è eseguito da impiegati appositamente nominati dal dirigente del Dipartimento amministrativo competente.

Il collaudo e le constatazioni di regolare esecuzione non possono essere effettuati da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.

Art. 10.
Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni e l'esecuzione dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura dei beni e servizi a spese del soggetto o dell'impresa inadempiente, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso di inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 11.
Pubblicazione

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 aprile 2003

Il presidente: QUINTIERI

03A07575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Sfax (Tunisia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Decreta:

(Omissis).

Il sig. Mustapha Bouricha, vice console onorario in Sfax (Tunisia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tunisi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tunisi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tunisi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tunisi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) compimento delle operazioni richieste dalla legislazione nazionale vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07557

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Ceuta (Marocco spagnolo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Decreta:

(Omissis).

Il sig. Clemente Justo Cerdeira Morterero, console onorario in Ceuta (Marocco spagnolo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Madrid di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio dei visti;

7. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Madrid;

8. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

9. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse al Consolato generale d'Italia in Madrid, competente per qualsiasi decisione di merito;

10. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A07558

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica della «Parrocchia di S. Pancrazio», in Castel Ritaldi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 maggio 2003, la «Parrocchia di S. Pancrazio», con sede in Castel Ritaldi (Perugia), frazione Colle del Marchese, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Pancrazio», con sede in Castel Ritaldi (Perugia), frazione Colle del Marchese.

03A07387

Trasformazione della natura giuridica della «Parrocchia di S. Lorenzo Martire», in Norcia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 maggio 2003, la «Parrocchia di S. Lorenzo Martire», con sede in Norcia (Perugia), frazione Casali di Serravalle, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Lorenzo Martire», con sede in Norcia (Perugia), frazione Casali di Serravalle.

03A07388

Trasformazione della natura giuridica della «Parrocchia dei Santi Pietro Apostolo e Antonio Abate», in Norcia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 maggio 2003, la «Parrocchia dei Santi Pietro Apostolo e Antonio Abate», con sede in Norcia (Perugia), frazione Valcaldara, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa dei Santi Pietro Apostolo e Antonio Abate», con sede in Norcia (Perugia), frazione Valcaldara.

03A07389

Assunzione della nuova denominazione della «Provincia Romana dell'Ordine dei PP. Carmelitani Scalzi», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 maggio 2003, la «Provincia Romana dell'ordine dei P.P. Carmelitani Scalzi», con sede in Roma, assume la nuova denominazione di «Provincia Romana Carmelitani Scalzi», con sede in Roma.

03A07390

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia «Cristo Salvatore», in Brindisi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 maggio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia «Cristo Salvatore», con sede in Brindisi.

03A07391

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia «Gesù di Nazareth», in Bari

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 maggio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Parrocchia «Gesù di Nazareth», con sede in Bari.

03A07392

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Fraternità Secolare Agostiniana di Vita Consacrata Communio», in Riano Flaminio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 maggio 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Fraternità Secolare Agostiniana di Vita Consacrata Communio», con sede in Riano Flaminio.

03A07393

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1655
Yen giapponese	137,94
Corona danese	7,4250
Lira Sterlina	0,69660
Corona svedese	9,0675
Franco svizzero	1,5429
Corona islandese	86,21
Corona norvegese	8,1580
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58551
Corona ceca	31,480
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,07
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6534
Lira maltese	0,4279
Zloty polacco	4,4220
Leu romeno	38140
Tallero sloveno	233,7650
Corona slovacca	41,671
Lira turca	1650000
Dollaro australiano	1,7370
Dollaro canadese	1,5661
Dollaro di Hong Kong	9,0896
Dollaro neozelandese	1,9909
Dollaro di Singapore	2,0204
Won sudcoreano	1387,59
Rand sudafricano	9,2370

Cambi del giorno 23 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1539
Yen giapponese	136,19
Corona danese	7,4252
Lira Sterlina	0,69470
Corona svedese	9,0965
Franco svizzero	1,5343
Corona islandese	86,65
Corona norvegese	8,1775
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58514
Corona ceca	31,495
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,30
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6493
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,4280
Leu romeno	37910
Tallero sloveno	233,8650
Corona slovacca	41,829
Lira turca	1652000
Dollaro australiano	1,7368
Dollaro canadese	1,5755
Dollaro di Hong Kong	8,9989
Dollaro neozelandese	1,9708
Dollaro di Singapore	2,0064
Won sudcoreano	1373,43
Rand sudafricano	9,1794

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07704-03A07705

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/1379 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

1 flac. 1 ML 2000 U/ml - A.I.C. n. 027015027/M;

1 flac. 1 ML 4000 U/ml - A.I.C. n. 027015041/M;

1 flac. 1 ML 10000 U/ml - A.I.C. n. 027015066/M;

1 flac. 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027015078/M;

1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015142/M;

1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015155/M;

1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml - A.I.C. n. 027015167/M;

1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027015179/M;

1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027015181/M;

40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml - A.I.C. n. 027015193/M;

40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini ml - A.I.C. n. 027015205/M;

40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml - A.I.C. n. 027015217/M;

6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml - A.I.C. n. 027015229/M;

1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015231/M;

1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml - A.I.C. n. 027015243;

1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml - A.I.C. n. 027015256/M;

1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml - A.I.C. n. 027015268/M;

1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml - A.I.C. n. 027015270/M.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/W033;FR/H/138/01/W10.

Tipo di modifica: modifica metodica chimica-farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di una nuova banca cellulare per la produzione della materia prima.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1381 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale: EPREX;

Confezioni:

1 flac. 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027015027/M;

1 flac. 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027015041/M;

1 flac. 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027015066/M;

1 flac. 1 ml 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027015078/M;

1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015142/M;

1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015155/M;

1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml - A.I.C. n. 027015167/M;

1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027015179/M;

1 siringa tamp fosf 10000 UI/ml - A.I.C. n. 027015181/M;

6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml - A.I.C. n. 027015229/M;

1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015231/M;

1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml - A.I.C. n. 027015243/M;

1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml - A.I.C. n. 027015256/M;

1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml - A.I.C. n. 027015268/M;

1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml - A.I.C. n. 027015270/M.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008-013/W029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori del processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1384 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

1 flac. 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027015027/M;

1 flac. 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027015041/M;

1 flac. 1 ml 10000 U/ml - A.I.C: n. 027015066/M;

1 flac. 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027015078/M;

1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015142/M;

1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015155/M;

1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml - A.I.C. n. 027015167/M;

1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027015179/M;

1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027015181/M;

6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml - A.I.C. n. 027015229/M;

1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027015231/M;

1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml - A.I.C. n. 027015243/M;

1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml - A.I.C. n. 027015256/M;

1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml - A.I.C. n. 027015268;

1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml - A.I.C. n. 027015270/M;

40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml - A.I.C. n. 027015193/M;

40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml - A.I.C. n. 027015205/M;

40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml - A.I.C. n. 027015217/M;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/W034;FR/H/138/01/W11.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito all'Urgent Safety Restriction.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07301-03A07299-03A07296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/1380 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

1 flac. 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027017084;

1 flac. 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027017108;

1 flac. 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027017122;

1 flac. 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027017134;

1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017209;

1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017211;
1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml - A.I.C. n. 027017223;
1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027017235;
1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027017247;
40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml - A.I.C. n. 027017250/M;
40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml - A.I.C. n. 027017262/M;
40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml - A.I.C. n. 027017274/M;
6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml - A.I.C. n. 027017298/M;
1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017300/M;
1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml - A.I.C. n. 027017312/M;
1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml - A.I.C. n. 027017324/M;
1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml - A.I.C. n. 027017336/M;
1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml - A.I.C. n. 027017348/M.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/W033 e FR/H/138/01/W10.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione della nuova banca cellulare per la produzione della materia prima.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1383 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:
1 flac. 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027017084;
1 flac. 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027017108;
1 flac. 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027017122;
1 flac. 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027017134;
1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017209;
1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017211;
1 siringa tamp fosf 3000 UI/0,3 ml - A.I.C. n. 027017223;
1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027017235;
1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027017247;
6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml - A.I.C. n. 027017298/M;
1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017300/M;
1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml - A.I.C. n. 027017312/M;
1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml - A.I.C. n. 027017324/M;
1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml - A.I.C. n. 027017336/M;
1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml - A.I.C. n. 027017348/M.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008-013/W029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori del processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1387 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:
A.I.C. n. 027017084 - 1 flac 1 ml 2000 u/ml;
A.I.C. n. 027017108 - 1 flac. 1 ml 4000 u/ml;
A.I.C. n. 027017122 - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml;
A.I.C. n. 027017134 - 1 flac. 1000 u/0,5 ml;
A.I.C. n. 027017209 - 1 siringa tamp fosf 1000UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 027017211 - 1 siringa tamp fosf 2000UI/0,5 ml;
A.I.C. n. 027017223 - 1 sir tamp fosf 3000UI/0,3 ml;
A.I.C. n. 027017235 - 1 siringa tamp fosf 4000UI/0,4 ml;
A.I.C. n. 027017247 - 1 siringa tamp fosf 10000UI/1 ml;
A.I.C. n. 027017250/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;
A.I.C. n. 027017262/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;
A.I.C. n. 027017274/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;
A.I.C. n. 027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500UI/0.25 ml;
A.I.C. n. 027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000UI/0.5 ml;
A.I.C. n. 027017312/M - 1 siringa preriempita da 6000UI/0.6 ml;
A.I.C. n. 027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000UI/0.7 ml;
A.I.C. n. 027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000UI/0.8 ml;
A.I.C. n. 027017348/M - 1 siringa preriempita da 9000UI/0.9 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/W034; FR/H/138/01/W11.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito dell'urgent safety restriction.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07312-03A07300-03A07297

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Globuren».

Estratto provvedimento UPC/II/1382 del 16 maggio 2003

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:
1 flac. 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027296021;
1 flac. 1 ml 4000 U 1 ml - A.I.C. n. 027296045;
1 flac. 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027296060;
1 flac. 1000 U 0,5 ml - A.I.C. n. 027296072;
1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000 UI - A.I.C. n. 027296146;
1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000 UI - A.I.C. n. 027296159;
1 siringa pronta tamp fosf 0,3 ml 3000 UI - A.I.C. n. 027296161;
1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000 UI - A.I.C. n. 027296173;
1 siringa pronta tamp fosf 1 ml 10000 UI - A.I.C. n. 027296185;
1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml - A.I.C. n. 027296223/M;
1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027296235/M;

1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml - A.I.C. n. 027296247/M;

1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml - A.I.C. n. 027296250/M;

1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml - A.I.C. n. 027296262/M;

6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml - A.I.C. n. 027296274/M.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008-013/W029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori del processo di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1385 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027296021 - 1 flac. 1 ml 2000 u/ml;

A.I.C. n. 027296045 - 1 flac. 1 ml 4000 u 1 ml;

A.I.C. n. 027296060 - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml;

A.I.C. n. 027296072 - 1 flac. 1000 u 0,5 ml;

A.I.C. n. 027296146 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 1000UI;

A.I.C. n. 027296159 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,5 ml 2000UI;

A.I.C. n. 027296161 - 1 sir pr tamp fosf 0,3 ml 3000UI;

A.I.C. n. 027296173 - 1 siringa pronta tamp fosf 0,4 ml 4000UI;

A.I.C. n. 027296185 - 1 siringa pronta tam fosf 1 ml 10000UI;

A.I.C. n. 027296197/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027296209/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027296211/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027296223/M - 1 siringa preriempita da 9000UI/0.9 ml;

A.I.C. n. 027296235/M - 1 siringa preriempita da 5000UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027296247/M - 1 siringa preriempita da 6000UI/0,6 ml;

A.I.C. n. 027296250/M - 1 siringa preriempita da 7000UI/0,7 ml;

A.I.C. n. 027296262/M - 1 siringa preriempita da 8000UI/0.8 ml;

A.I.C. n. 027296274/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml.

Tilolare A.I.C.: Janssen-Cilag GMBH.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/W033; FR/H/138/01/W10.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di una nuova banca cellulare per la produzione della materia prima.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07298-03A07309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Aricept».

Estratto provvedimento UPC/II/1388 del 20 maggio 2003

Specialità medicinale: ARICEPT.

Confezioni:

A.I.C. n. 033254018/M - 28 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033254020/M - 28 compresse film rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0182/001/W027.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un procedimento alternativo per la sintesi del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Genotropin».

Estratto provvedimento UPC/II/1394 del 22 maggio 2003

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026844050/M - «kabivial» 1 tubofiala 16 U.I.;

A.I.C. n. 026844098/M - «kabipen» 1 tubofiala 16 UI;

A.I.C. n. 026844148/M - 36 UI (12 mg) kabi vial 1 tubofiala;

A.I.C. n. 026844151/M - 36 UI (12 mg) kabi vial 5 tubofiale;

A.I.C. n. 026844163/M - 36 UI (12 mg) per kabimixer per kabipen 36 1 tubof.;

A.I.C. n. 026844175/M - 36 UI (12 mg) per kabimixer per kabipen 36 5 tubof.;

A.I.C. n. 026844187/M - «miniquick» 7 tubofiale 0,6 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844199/M - «miniquick» 7 tubofiale 1,2 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844201/M - «miniquick» 7 tubofiale 1,8 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844213/M - «miniquick» 7 tubofiale 2,4 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844225/M - «miniquick» 7 tubofiale 3 UI in 7 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844237/M - «miniquick» 4 tubofiale 3,6 UI in 4 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844249/M - «miniquick» 4 tubofiale 4,2 UI in 4 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844252/M - «miniquick» 4 tubofiale 4,8 UI in 4 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844264/M - «miniquick» 4 tubofiale 5,4 UI in 4 sir. monodose;

A.I.C. n. 026844276/M - «miniquick» 4 tubofiale 6 UI in 4 sir. monodose.

Titolare A.I.C.: Pharmacia A.B.

N. procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/00424/W057.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 6.6 per l'aggiunta delle informazioni relative ad un dispositivo di iniezione senza ago denominato ZIPTIP.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07310

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liderclox»

Estratto decreto n. 166 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Levofarma S.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio - Salerno, con codice fiscale n. 03363740659.

Medicinale LIDERCLOX.

Confezione: «1g compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 033552011,

è ora trasferita alla società: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede in via Enrico Bazzano, 26, Ronco Scrivia - Genova, con codice fiscale n. 00420050106.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07562

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 321 del 9 giugno 2003

Società: Abbott S.p.a., via Pontina km 52 - 04010 Campoverde (Aprilia) - (Latina).

Specialità medicinali: BAL BOOTS, BOTROPASE, BRUFEN, DONAMET, EN, ENZIPAN, FROBEN, ISIMET, KANRENOL, LEVOPRAID, MADAR, MALIASIN, NOAN, PRIAXIM, SEREUPIN.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Bal Boots» im 10 fiale 2 ml 100 mg - A.I.C. n. 005212028, «Botropase» im iv 3 fiale 1 ml - A.I.C. n. 002780029, «Brufen» 40 g crema - A.I.C. n. 022593065, «Brufen» 30 compresse 400 mg - A.I.C. n. 022593127, «Brufen» 30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 022593139, «Brufen» 30 bustine gran. 600 mg - A.I.C. n. 022593103, «Brufen» «600 mg granulato» 10 bustine - A.I.C. n. 022593178, «Brufen» «400 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 022593180, «Donamet» 5 flac. liof. 500 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 028119079, «Donamet» 10 compresse gastror. 500 mg - A.I.C. n. 028119093, «En» 20 compresse 0,5 mg - A.I.C. n. 023593015, «En» 20 compresse 1 mg - A.I.C. n. 023593039, «En» 20 compresse 2 mg - A.I.C. n. 023593054, «En» gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 023593078, «En» im iv fleboclisi 3 fiale 0,5 mg - A.I.C. n. 023593080, «En» im iv fleboclisi 3 fiale 2 mg - A.I.C. n. 023593092, «En» im iv fleboclisi 3 fiale 5 mg - A.I.C. n. 023593104, «Enzipan» 80 capsule - A.I.C. n. 027510039, «Froben» 30 confetti 100 mg - A.I.C. n. 024284034, «Froben» Sr 20 capsule 200 mg - A.I.C. n. 024284123, «Froben» flac. 160 ml sciroppo 0,5% - A.I.C. n. 024284073, «Froben» 0,25% collutorio 1 flacone 160 ml - A.I.C. n. 024284109, «Froben» 0,25% soluzione da nebulizzare 1 flacone 15 ml - A.I.C. n. 024284135, «Isimet» im iv 5 flac. liof. 400 mg + 5 f. solv. - A.I.C. n. 028168045, «Isimet» 20 compresse gastror. 400 mg - A.I.C. n. 028168058, «Kanrenol» iv 6 flac. liof. 200 mg + 6 f. solv. 2 ml - A.I.C. n. 023745019, «Kanrenol» 20 compresse 25 mg - A.I.C. n. 023745096, «Kanrenol» 20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 023745072, «Levopraid» 25 mg compresse 20 compresse - A.I.C. n. 026009011, «Levopraid» 25 mg 2 ml soluzione iniettabile per im iv 6 f - A.I.C. n. 026009023, «Levopraid» «25 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 026009035, «Levopraid» «50 mg compresse» blister 20 compresse - A.I.C. n. 026009050, «Levopraid» 50 mg/2 ml soluzione iniettabile per im iv 6 f - A.I.C. n. 026009062, «Levopraid» «100 mg compresse» blister 20 compresse - A.I.C. n. 026009047, «Madar» 25 confetti 10 mg - A.I.C. n. 022714036, «Maliasin» 50 confetti 100 mg - A.I.C. n. 024332013, «Maliasin» 50 confetti 25 mg - A.I.C. n. 024332025, «Noan» 25 confetti 5 mg - A.I.C. n. 019993017, «Noan» im iv 3 fiale 10 mg/1 ml - A.I.C. n. 019993031, «Noan» gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 019993043, «Priaxim» 10 bustine lavanda vag. 5 g - A.I.C. n. 025240045, «Priaxim» gel tubo 30 g - A.I.C. n. 025240058, «Sereupin» «20 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 027965019, «Sereupin» «20 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 027965033, prodotti anteriormente al 30 novembre 2001 data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 628 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Damide»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 323 del 9 giugno 2003

Società: Errekappa Euroterapici S.p.a., via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Specialità medicinale: DAMIDE, 50 confetti 2,5 mg - A.I.C. n. 025154030.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità Damide, 50 confetti 2,5 mg - A.I.C. n. 025154030, prodotti anteriormente al 12 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 554 del 19 novembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 10 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacacil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 324 dell'11 giugno 2003

Società: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza, (Milano).

Specialità medicinale: BACACIL, 12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Bacacil», 12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054, prodotti anteriormente al 20 febbraio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 7 del 20 gennaio 2003, intestati al vecchio titolare Pfizer italiana S.r.l, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 19 agosto 2003. Parimenti è prorogato fino al 19 agosto 2003 il decreto n. 540 del 15 novembre 2002, di trasferimento di titolarità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07561

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 9 giugno 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto International School of Praga - Repubblica Ceca.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A07455

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ed. Linea Verde a r.l.», in Mola di Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Linea Verde a r.l.», numero posizione 6255/231961, con sede in Mola di Bari (costituita per rogito notaio Vito Padolecchia in data 23 dicembre 1987, rep. n. 124042 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992).

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07244

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma sesto del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Panfili Antonio, con sede in Napoli, piazza Larga n. 24, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi 918NA, ha denunciato lo smarrimento di due punzioni recante l'impronta del marchio predetto.

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti all'uso degli stessi e alla riconsegna alla camera di commercio di Napoli.

03A07409

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501145/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 6 2 5 *

€ 0,77